



Comune di Villar Pellice

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**V.LE I° MAGGIO N.37
10060 VILLAR PELLICE
e- mail: comunevillarpellice@pec.it**

REGOLAMENTO

MOSTRA MERCATO DELLA FIERA DI PRIMAVERA

**DELIBERA DI C/C N. 19 DEL 06.03.2019
MODIFICATO CON DELIBERA DI C/C N.....DEL.....**

ART 1 DENOMINAZIONE E FINALITA'

Il Comune di Villar Pellice organizza ed autorizza la Mostra Mercato locale denominata "MOSTRA MERCATO DELLA FIERA DI PRIMAVERA", con l'intento di far conoscere le produzioni locali alimentari e non alimentari, etc;

ART.2 ISTITUZIONE E TIPOLOGIA

Mostra Mercato denominata "MOSTRA MERCATO DELLA FIERA DI PRIMAVERA" (tipologia: Agricoltura, espositori, hobbisti e iniziative collaterali), così come definito dall'art.2 lettera a) punto 3 della L.R n.31 del 28.11.2008 e DGR N.24-7250 del 17.03.2014 e s.m.i;

ART.3 LOCALIZZAZIONE PERIODO ED ORARIO DI ATTIVITA'

Lo spazio di esposizione della Mostra, viene individuato nel centro del Paese (vie e piazze), la data di svolgimento della Mostra viene individuata nella seconda domenica di giugno di ogni anno dalle ore 9,00 alle ore 19,00.

Gli operatori entro le ore 8.30 devono avere installato il proprio banco e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.

Non è consentito sgombrare il posteggio prima delle ore 19,00 fatti salvi i casi di gravi intemperie o di comprovata necessità nel qual caso ogni operatore è tenuto a facilitare il transito di sgombero.

Entro le ore 20.00 tutti gli operatori devono aver sgomberato l'intera area della Mostra.

ART. 4 SOSPENSIONE E TRASFERIMENTO TEMPORANEO

La Mostra Mercato può essere temporaneamente sospesa o trasferita per motivi di carattere igienico-sanitario, viabilità, di sicurezza e di pubblico interesse.

Il Comune emette apposita ordinanza contenente le motivazioni di presupposto e le modalità della sospensione o del trasferimento.

ART. 5 POSTI DISPONIBILI, DIMENSIONI DEI POSTEGGI E CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA

I posti disponibili sull'area individuata dall'art.3 sono in numero di 43 di cui 22 posteggi riservati agli agricoltori ed espositori, n.21 riservati agli hobbisti. come da planimetria particolareggiata che si allega al presente regolamento e dalla quale si evidenziano:

La superficie, e l'esatta collocazione ed articolazione dei posteggi.

Deve essere sempre garantito il passaggio di pronto soccorso e di emergenza.

I posteggi degli operatori agricoli ed espositori non occupati potranno essere assegnati ai partecipanti della Mostra mercato Settore Hobbisti e viceversa.

ART.6 CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

Dalle ore 9,00 della seconda domenica di giugno è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata alla Mostra, ad eccezione dei mezzi di Pronto Soccorso e di Emergenza.

I veicoli per il trasporto della merce e di altro materiale di uso degli operatori agricoli ed espositori, possono sostare negli spazi individuati purchè rispettino le dimensioni degli stessi.

ART. 7 RUOLINO DELLA MOSTRA

Presso l'Ufficio Commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria della Mostra con l'indicazione dei posteggi, nonché l'originale della Pianta Organica (ruolino della Mostra), contenente l'indicazione degli estremi dell'assegnazione dell'area, della superficie assegnata, della data di scadenza.

Art. 8 MODALITA' E DIVIETI DA OSSERVARSI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA

Gli operatori hanno l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupati.

Al termine delle operazioni, gli operatori devono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere e depositarli negli appositi contenitori.

In caso di vendita l'operatore è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi ai sensi dell'art.14 del D.lgs n.114/98;

E' fatto divieto di usare qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.

Il posteggio non deve restare incustodito.

Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

ART.9 ASSEGNAZIONE POSTEGGI, AGRICOLTORI, HOBBISTI ED ESPOSITORI.

Considerata la qualifica di mostra/Mercato (L.R N.31 del 28.11.2008 e DGR. 24-7250 del 17.03.2014 e s.m.i), la partecipazione alla Mostra degli agricoltori, hobbisti ed agricoltori è sia su invito, sia su istanza.

Per l'assegnazione del posteggio viene data priorità agli operatori residenti in loco e nei Comuni limitrofi.

ART.10 OCCUPAZIONE ED UTILIZZO DEL POSTEGGIO

Gli assegnatari di posteggio possono occupare con le loro attrezzature esclusivamente il posteggio loro assegnato entro e non oltre le ore 8.30.

Il posteggio non è cedibile.

L'operatore dovrà presentarsi all'ingresso della Mostra munito di:

- a) Lettera di assegnazione posteggio rilasciata dall'ufficio commercio
- b) Ricevuta di pagamento del canone unico di occupazione suolo pubblico

Gli operatori sprovvisti di ricevuta di versamento del canone di occupazione suolo pubblico non saranno ammessi alla fiera se non dopo pagamento in contanti della somma dovuta, all'agente preposto alla sorveglianza della Manifestazione.

La predetta somma sarà rimborsata previa presentazione all'originale della ricevuta di versamento all'Ufficio Commercio.

ART.11

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI O COMUNQUE NON ASSEGNATI

I titolari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art.10 comma 1 non possono più accedere alle operazioni della Mostra e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione della somma pagata.

I posteggi non occupati o ancora liberi, sono assegnati secondo l'ordine di graduatoria se le domande sono in esubero rispetto ai posti disponibili, o in assenza di graduatoria, assegnati agli operatori presenti nell'area della Mostra alle ore 8,30. I posti verranno assegnati entro e non oltre le ore 8,50.

Tale graduatoria è compilata dall'Ufficio Commercio sulla base delle domande per le quali non era stato assegnato il posteggio per mancanza di posti.

Verrà compilata altra graduatoria dall'Ufficio Commercio per l'assegnazione dei posteggi agli operatori che si presentino allo svolgersi delle operazioni di assegnazione posteggi i quali non abbiano presentato istanza nei termini previsti dall'art.9, verranno quindi assegnati in base al seguente criterio:

- a) Priorità agli operatori residenti in loco e nei Comuni limitrofi.

ART.12

REGISTRO DELLE ASSENZE DEGLI OPERATORI

La rilevazione delle assenze dei titolari di posteggio è affidata all'Agente di Polizia municipale a ciò appositamente assegnato, che ne cura la redazione alla decorrenza del termine stabilito dall'art.3 del presente regolamento.

ART.13

REGISTRO DELLE PRESENZE DEGLI OPERATORI

La rilevazione delle presenze dei titolari di posteggio è affidata all'Agente di Polizia Municipale.

ART.14

CANONE UNICO

L'intera area individuata è soggetta al pagamento del Canone unico occupazione suolo pubblico.

ART.15

REVOCA CONCESSIONE

La concessione relativa al posteggio è revocabile in qualunque momento per motivi di pubblico interesse od utilità pubblica.

Fatta salva la facoltà del Sindaco di sospendere o revocare in ogni momento, senza oneri per il Comune la concessione del posteggio e di assegnare altro in sostituzione, la concessione stessa dichiarata decaduta per le seguenti cause:

- Mancato pagamento del canone unico di occupazione suolo pubblico.

ART.16 RINUNCIA POSTEGGIO

In caso di forza maggiore (assenza giustificata) debitamente documentata il rinunciante, previa comunicazione all'Ufficio Commercio ha diritto alla restituzione della somma pagata di cui all'art.14.

ART.17 RICHIAMO DELLE NORME IGIENICO SANITARIE PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI

La vendita e la somministrazione dei prodotti alimentari sono soggette alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

ART.18 NORME FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alla L.R n.31 del 28 novembre 2008 e agli indirizzi regionali in materia di promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese.